

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5771 del 09/10/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON FABBRICATI AD USO CANILE - COMUNE: CASTELL'ARQUATO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - PRATICA 15561/2025 - PROCEDIMENTO PC06T0007
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5948 del 07/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – RINNOVO CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE CON FABBRICATI AD USO CANILE - COMUNE:
CASTELL'ARQUATO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA -
RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELL'ARQUATO – PRATICA 15561/2025 –
PROCEDIMENTO PC06T0007.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto n. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14.04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale n.11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n.469 del 2011 - n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - 28/10/2019 e n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che con atto n. 005946 del 28/04/2006 dell'allora competente Servizio Tecnico Bacino Trebbia e Taro della Regione Emilia Romagna è stata rilasciata al Comune di Castell'Arquato (C.F. e P.I.V.A.: 00230250334), la concessione per l'occupazione fino al 27/04/2025 dell'area demaniale della superficie di circa 6.500 m², ubicata in sponda sinistra del Torrente Arda, in Comune di Castell'Arquato (PC), Località Fornace Verani ed identificata catastalmente al foglio 10, mappali 61/p e 62 N.C.T. del precitato Comune, sulla quale insistono fabbricati ad uso canile (Procedimento PC06T0007);

VISTA l'istanza pervenuta in data 26/04/2025 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 78166 in data 28/04/2025 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 0108512 in data 16/06/2025), il Comune di Castell'Arquato (C.F. e P.I.V.A.: 00230250334), ha chiesto il rinnovo del succitato atto di concessione n. 005946 del 28/04/2006;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 16/07/2025 sul BURERT (parte seconda) n.183 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo

ARPAE con il n.124083 in data 09/07/2025);

ACCERTATO che l'Ente richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., al Comune di Castell'Arquato (C.F. e P.I.V.A.: 00230250334) il rinnovo della concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di estensione complessiva pari a 6.500 m², ubicata in sponda sinistra del Torrente Arda, in Comune di Castell'Arquato (PC), Località Fornace Verani e censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 10 mappali 61/p e 62 con fabbricati e superfici ad uso canile secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto (Procedimento: PC06T0007);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per un periodo transitorio di anni **19 (diciannove)** a partire

dalla data di adozione del presente atto di concessione;

- c) **di approvare il *Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 26/09/2025;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- il Concessionario è esentato dal pagamento:
 - del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B - art.16 del D.P.R. 642/1972;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dall'Ente concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento all'Ente concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Castell'Arquato (C.F. e P.I.V.A: 00230250334) - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC06T0007.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del Torrente Arda sponda sinistra ubicata in Comune di Castell'Arquato (PC), in Località Fornace Verani, censita al N.C.T. del suddetto Comune (PC) al Foglio 10 mappali 62 e 61/p con fabbricati e superfici ad uso canile di estensione complessiva pari a 6.500 m² come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n° 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La presente occupazione beneficia delle seguenti esenzioni:
- del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B - art.16 del D.P.R. 642/1972.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti

diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

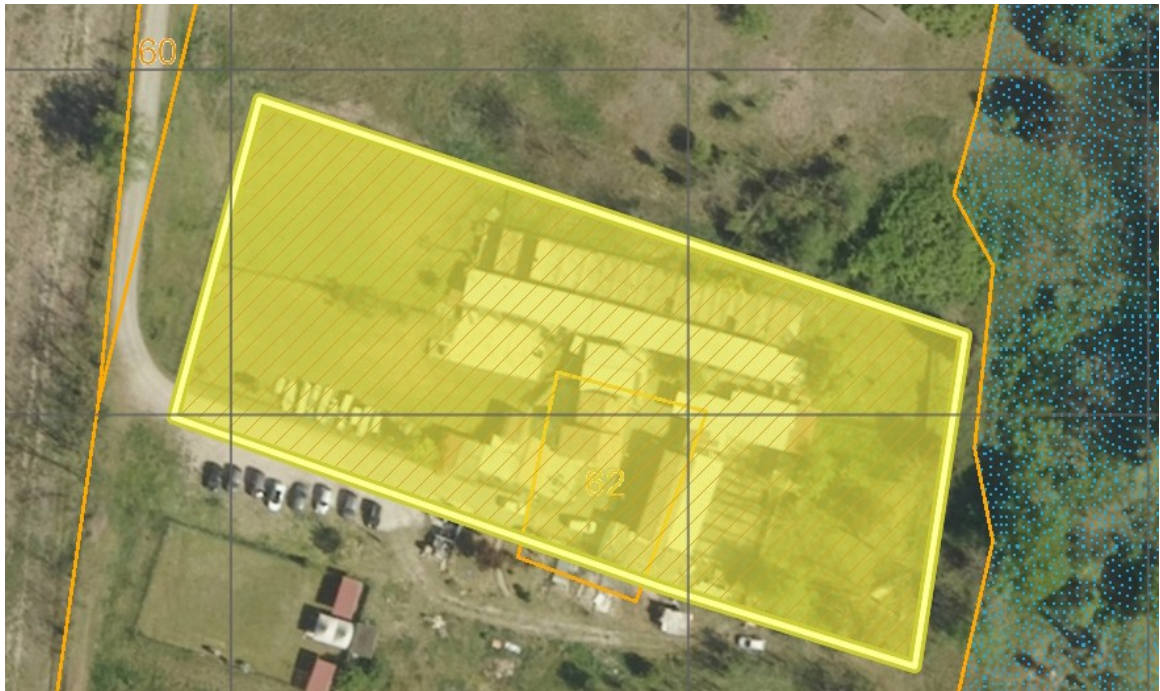
1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 124083 del 09/07/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n°

7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il Sindaco *pro tempore* del Comune di Castell'Arquato (C.F. e P.I.V.A: 00230250334) presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 26/09/2025, firmato, per accettazione il Sindaco *pro-tempore* del Comune Concessionario

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE - SAC Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it
[PC06T0007]
[15561/2025]

Risposta al prot. ARSTPC n. 49104 del 07/07/2025

Oggetto: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 15561/2025 - Procedimento PC06T0007 - Richiesta di rinnovo concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del torrente Arda in Comune di Castell'Arquato (PC), su cui insistono fabbricati adibiti a canile - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - *Nulla osta idraulico ex artt. 93 e 96 del T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza, per conto del Sig. Rocchetta Ivano (nel seguito, *Richiedente*), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del Comune di Castell'Arquato (PC), con nota assunta al protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) al n. 49104 in data 07/07/2025, richiede parere idraulico al rinnovo senza modifiche di concessione per occupazione di aree demaniali in fregio al torrente Arda, sponda sinistra, in loc. Fornace Verani in Comune di Castell'Arquato (PC), individuate catastalmente al foglio 10 mappali 61/parte e 62 N.C.T. Comune medesimo, della superficie di mq. 6.500,00, sulle quali insistono i fabbricati ad uso canile comunale e sgambatoio.

Vista la documentazione trasmessa a Questo UT:

-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 1 - Richiesta_noi_canile_PC06T0007_firmato_timbrato
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 2 - Richiesta_noi_canile_PC06T0007
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 3 - ATTO_PC06T0007_-_Testo_atto_GTT0641253
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 4 - 1_istanza_concessione_aree_demanio_idrico.pdf
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 5 - 2_istanza_concessione_aree_demanio_idrico_scheda-b-signed
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 6 - 3_documentazione_fotografica
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 7 - 0_PG202578166656664113536785769_timbrato
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 8 - 4_man_941sub_1_(2)
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 9 - 1_Integrazione_planimetria-signed
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 10 - 2_Planimetria_strutture_generale
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - Allegato N° 11 - 0_Copia_con_segnaatura_Prot.N.0005305-2025
-  Prot_07-07-2025_0049104_E - File primario - Richiesta_noi_canile_PC06T0007_firmato.pdf

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Considerato che:

- stante a quanto riportato dall'Ufficio ARPAE - SAC di Piacenza, la richiesta è riconducibile alla categoria D.1.3 "istanza di rinnovo senza modifiche";
- in riferimento al PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) vigente all'attualità, l'area interessata risulta, in minor parte, rientrare nella fascia fluviale di pericolosità P3 caratterizzata da alluvioni frequenti;
- l'uso richiesto non è, di per sé, di pregiudizio per il buon regime delle acque del torrente Arda;
- l'area attrezzata ad uso canile comunale può comunque risultare interessata da fenomeni d'esondazione anche improvvisi e non prevedibili, ovvero soggetta a potenziale rischio idraulico per la prossimità dell'area oggetto di concessione con la fascia di elevata pericolosità fluviale e della particolare morfologia del torrente Arda nel tratto in argomento in relazione alla sua fascia di mobilità naturale; a tal proposito ed in considerazione dell'uso continuativo cui è destinata l'area, si raccomanda al *Richiedente* di predisporre specifiche procedure di sicurezza atte a ridurre i rischi connessi alla fruibilità degli spazi concessi.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente, nei limiti delle competenze affidate alla stessa ed in forza dell'ex artt. 93 e 96 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

ai soli fini idraulici, al rinnovo senza modifiche di concessione per occupazione di aree demaniali in fregio al torrente Arda, sponda sinistra, in loc. Fornace Verani in Comune di Castell'Arquato (PC), individuate catastalmente al foglio 10 mappali 61/parte e 62 N.C.T. Comune medesimo, della superficie di mq. 6.500,00, sulle quali insistono i fabbricati ad uso canile comunale e sgambatoio.

L'occupazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il presente nulla osta idraulico ha validità limitatamente agli scopi/usi esplicitati dal *Richiedente*;
- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi e della loro conservazione per tutta la durata della concessione in uso, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo di detti beni da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione o per usi differenti da quelli ivi autorizzati;
- in particolar modo, il *Richiedente* è tenuto a porre in essere ogni buona pratica di conservazione delle aree concesse, attuando un periodico contenimento della vegetazione spontanea, mantenendo gli spazi puliti da ogni sorta di rifiuto - da smaltirsi secondo le disposizioni di legge in materia - e, per estensione, ottemperando a tutto quanto afferisce ai dettati dell'art. 12 T.U. R.D. 523/1904;
- per quanto attiene la sicurezza dell'area attrezzata a canile comunale, in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua anche derivanti da eventuali rilasci da sbarramenti artificiali di monte, il *Richiedente* dovrà farsi carico di predisporre tutti gli accorgimenti necessari, quali accessi controllati, varchi e vie di fuga, affinché l'utilizzo continuativo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori in servizio, fruitori occasionali ed animali ospitati, prevedendo anche l'eventuale completa evacuazione delle strutture e degli spazi esterni in caso di avverse condizioni

meteorologiche che facciano supporre possibili innalzamenti non prevedibili della portata del torrente Arda;

- in generale, la sicurezza dei luoghi, in relazione ad ogni responsabilità connessa, nei confronti delle piene, ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area quali la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone e degli animali ospitati nelle strutture, è a totale carico del *Richiedente*;
- sulle aree concesse in uso non è autorizzata la collocazione di alcun tipo di arredo o manufatto amovibile, anche a carattere temporaneo, o non opportunamente ancorato al suolo che possa essere trasportato dalle correnti e costituire potenziale ostacolo al libero deflusso delle acque del torrente Arda ed al suo regolare regime idraulico nell'ambito della sua fascia di mobilità naturale;
- gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi in uso e, a tal proposito, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904;
- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche sia private, a persone, animali - compresa la fauna acquatica -, ambiente e cose;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico e generale interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora la modalità di occupazione delle aree demaniali risultasse incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente UT dovesse apportare al tratto di torrente Arda interessato, al suo alveo, suoi argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà in solido al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'attività di ospizio per cani. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni idro-meteo rilasciate dagli organi preposti al fine di valutare la necessità di sospendere ogni attività nelle aree a rischio d'esondazione in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini emessi dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato "Allerta Meteo Emilia-Romagna" (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage>); è a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia responsabilità, pretesa o controversia, anche di carattere giudiziale, diretta o indiretta, che possa

essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti,

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.